



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 93 dd. 26-07-2016

OGGETTO: Ricorso in opposizione alla deliberazione della Giunta comunale n. 63 dd. 30.05.2016 - decisione.

Il giorno **26-07-2016** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Assente Giustificato
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Assente Giustificato

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L. e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 22.07.2016;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 30.05.2016 si è preso atto della improcedibilità della proposta di referendum confermativo delle modifiche all'art. 22 dello Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016;

rilevato che entro il periodo di pubblicazione della citata deliberazione è stato presentato ricorso in opposizione (prot. 2016-20944 del 10.06.2016) ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. avverso la deliberazione medesima;

preso atto che con l'opposizione citata, oltre a contestare la competenza della Giunta ad assumere la deliberazione *“si osserva che la Giunta comunale ha adottato una decisione illogica, infondata e immotivata”*;

rilevato che l'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale prevede che *“La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:*

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;*
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;*
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;*
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;*
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.*

La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La

decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”;

ritenuto, sul piano procedurale, il ricorso ammissibile in quanto rispetta le condizioni di cui all'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale;

esaminati i motivi addotti dal ricorrente, esposti nell'opposizione alla citata deliberazione giuntale;

considerato che, per quanto riguarda la sollevata eccezione di incompetenza della Giunta comunale a decidere in ordine alla inammissibilità della proposta referendaria, la Giunta comunale con la deliberazione n. 63 del 30.05.2016, sulla base degli atti e dei fatti verificatisi dopo la proposizione del referendum, si è limitata a prendere atto della improcedibilità della proposta referendaria senza assumere alcuna decisione di merito in ordine alla ammissibilità/inammissibilità della proposta referendaria;

atteso inoltre che dovendo comunque individuare un organo dell'Amministrazione comunale per l'adozione della decisione sulla richiesta di indizione del referendum confermativo (sia pure di mera presa d'atto), questo non poteva che essere identificato nella Giunta Comunale, quale organo avente competenza residuale (art. 28 T.U. ordinamento dei comuni, D.P. Reg. 1.2.2005 n. 3/L e s.m.);

ritenuto che anche rispetto alle censure di illogicità, infondatezza e carenza di motivazione della deliberazione n. 63 del 30.5.2016, non possano che essere riprese e ribadite le argomentazioni nella stessa esplicitate e che si confermano integralmente;

tenuto conto anche di quanto emerso nell'incontro fra i promotori del referendum e la Giunta Comunale di data 21.06.2016;

ritenuto pertanto di respingere l'opposizione presentata avverso la deliberazione giuntale n. 63 del 30.05.2016;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che il ricorso in opposizione (prot. com.le 2016-20944 del 10.06.2016) presentato ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. avverso la deliberazione consiliare n. 63 del 30.05.2016 è ammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale;
2. di respingere, per quanto in premessa esposto, il ricorso in opposizione avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 30.05.2016;
3. di comunicare la decisione al ricorrente entro il termine di cui all'art. 33, comma 4, dello Statuto comunale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

- F.to Roberto Oss Emer -



Il Segretario Generale

- F.to Giuseppe Dolzani -